

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 1

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 gennaio 2014

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE
EDIZIONE STRAORDINARIA






S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **324.** Ordinanza 11 - 23 dicembre 2013
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Reato di interruzione colposa della gravidanza (c.d. aborto colposo) - Procedibilità d'ufficio - Asserita disparità di trattamento rispetto a fattispecie delittuose di lesioni gravi o gravissime, derivanti da colpa professionale medica, procedibili a querela - Manifesta infondatezza della questione.
 - Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 17, comma 1.
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 1
- N. **325.** Ordinanza 11 - 23 dicembre 2013
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Basilicata - Alloggi occupati senza titolo - Provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore che ne dispone il rilascio - Titolo esecutivo ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Fattispecie a quo concernente un titolo rilasciato dal Comune - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
 - Legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, art. 34, secondo comma.
 - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l)..... Pag. 3
- N. **326.** Ordinanza 11 - 27 dicembre 2013
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Misure cautelari - Arresti domiciliari - Divieto di concessione a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede - Lamentata decorrenza del termine dalla sentenza di condanna anziché dalla data di commissione del reato di evasione - Questione priva di rilevanza nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità.
 - Codice di procedura penale, art. 284, comma 5-bis.
 - Costituzione, artt. 3, 27 e 111. Pag. 6

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **100.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 dicembre 2013 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, ma con efficacia innovativa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 38 della l.r. n. 9/2013, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 si intendono compresi i contratti di lavoro a tempo determinato assistiti da proroga fino al 31 dicembre 2012 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato privilegio dei soggetti destinatari della norma impugnata - Violazione dei principi del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di copertura finanziaria - Violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica.
 - Delibera legislativa della Regione Siciliana 19 novembre 2013, n. 579 (disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623), art. 4.
 - Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28. Pag. 11



N. 276. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Campobasso dell'11 novembre 2013.

Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi tassabili - Compensi "arretrati" corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento - Previsione che essi "si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile" - Conseguente assoggettamento, a decorrere dal 17 luglio 2011, all'aliquota ordinaria, anziché al regime della tassazione separata - Discriminazione rispetto agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per i quali è rimasta inalterata la facoltà di avvalersi del regime più favorevole) - Lesione del principio di autonomia e indipendenza dei giudici - Violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Eccesso di potere legislativo per carenza di coerenza, congruità e proporzionalità della scelta legislativa e per evidente disparità di trattamento - Violazione del principio della parità di prelievo a parità di presupposto economicamente rilevante.

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 39, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 53 e 104. Pag. 12

N. 277. Ordinanza del Giudice di pace di Pisa del 22 giugno 2012


Spese processuali - Liquidazione dei compensi professionali nelle cause (davanti al giudice di pace, di valore non superiore ad euro 1.100) previste dall'art. 82, primo comma, c.p.c. - Divieto al giudicante di liquidare una somma superiore al valore della domanda - Ingiustificata compressione e mortificazione del diritto di difesa - Lesione del diritto inviolabile alla difesa tecnica - Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale - Mancato contemperamento degli interessi in gioco ed irragionevole vantaggio per la parte soccombente.

- Codice di procedura civile, art. 91, comma quarto, aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24, commi primo e secondo. Pag. 18

N. 278. Ordinanza della Corte di cassazione del 5 novembre 2013

Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Disposizioni antielusive - Avviso di accertamento emesso in relazione ad operazioni finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi tributari - Nullità in mancanza di previa richiesta al contribuente di chiarimenti nelle forme e nei tempi previsti - Conseguente nullità, nella specie, dell'avviso notificato alcuni giorni prima della scadenza del termine dilatorio (di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta) stabilito per l'invio dei chiarimenti - Sanzione «distonica rispetto al "diritto vivente" e creatrice di irragionevoli disparità di trattamento» - Irragionevolezza sotto più profili - Difformità rispetto alla disciplina di altre fattispecie antielusive, nelle quali il difetto di forma del contraddittorio non è sanzionato da nullità.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 53. Pag. 20



SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 324

Ordinanza 11 - 23 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Reato di interruzione colposa della gravidanza (c.d. aborto colposo) - Procedibilità d'ufficio - Asserita disparità di trattamento rispetto a fattispecie delittuose di lesioni gravi o gravissime, derivanti da colpa professionale medica, procedibili a querela - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 22 maggio 1978, n. 194, art. 17, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Luigi MAZZELLA;

Giudici: Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso dal Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di B.G. ed altri, con ordinanza del 3 aprile 2012, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 aprile 2012 (r.o. n. 48 del 2013), il Tribunale di Treviso ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilità d'ufficio, invece che a querela di parte;

che il giudice rimettente premette di essere stato investito del procedimento penale a carico di alcuni medici del reparto di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale civile di Oderzo (TV), imputati del delitto di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 194 del 1978, per aver cagionato colposamente a una paziente, ormai prossima al parto, l'interruzione della gravidanza e la morte intrauterina del feto;



che prima dell'emissione del decreto di citazione, la persona offesa aveva rimesso la querela presentata nei confronti dei medici, essendo stata integralmente risarcita dei danni subiti, ma il processo era proseguito, perché il reato contestato agli imputati era procedibile d'ufficio;

che, alla prima udienza dibattimentale, la difesa degli imputati aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge n. 194 del 1978, in relazione all'art. 3 Cost., per l'evidente «disparità di trattamento dal punto di vista processuale per l'ipotesi dell'aborto colposo rispetto all'ipotesi delle lesioni gravissime regolate dal codice penale»;

che, secondo la ricostruzione del quadro normativo effettuata dal tribunale rimettente, l'aborto - costituendo in seguito alla riforma del 1978 un reato autonomo e non più una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali - anche se colposo, è procedibile d'ufficio, e non a querela di parte, diversamente dalle varie ipotesi di lesioni personali colpose gravissime previste dagli artt. 583, secondo comma, e 590, secondo comma, del codice penale, tra le quali era originariamente inserito anche l'aborto;

che, ad avviso del giudice rimettente, «nel contesto di una legge che ha introdotto e regolato, appunto, la (parziale) legalità delle pratiche abortive», il regime di procedibilità dell'aborto colposo dà luogo a un contrasto «quanto meno stridente, soprattutto se confrontato con l'analoga disciplina attualmente prevista per le lesioni gravi o gravissime, in generale e nello specifico, allorché dovute a colpa professionale medica e, proprio per questo motivo, il diverso trattamento procedurale delle diverse fattispecie di reato appare confliggere con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., non risultando determinato da una precisa e motivata scelta del legislatore»;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità, con atto depositato il 2 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, perché, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «il regime di procedibilità dei reati attiene alla competenza specifica del legislatore e alla sua sfera di discrezionalità».

Considerato che il Tribunale di Treviso dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilità d'ufficio, invece che a querela di parte, diversamente da quanto prevede l'art. 590 del codice penale per le lesioni personali gravissime;


che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nell'affermare che la scelta del regime di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità (*ex plurimis*, sentenze n. 274 del 1997 e n. 7 del 1987; ordinanze n. 91 del 2001 e n. 354 del 1999; nonché, con specifico riferimento al reato di lesioni personali, ordinanze n. 178 del 2003 e n. 204 del 1988);

che, in questa prospettiva, la scelta della procedibilità d'ufficio per il delitto di interruzione colposa della gravidanza si risolve in un'opzione di politica legislativa, che si sottrae a una possibile censura di legittimità costituzionale;

che, inoltre, in seguito alla riforma attuata con la legge n. 194 del 1978, non può utilmente proporsi una comparazione tra l'aborto colposo e le lesioni personali colpose, perché l'aborto colposo è configurato come un reato autonomo, rispetto al quale vengono in rilievo, oltre all'integrità psico-fisica della donna, altri interessi costituzionalmente garantiti, quali quelli relativi alla protezione della maternità (art. 31, secondo comma, Cost.), e alla tutela del concepito, desumibile dall'art. 2 Cost. (sentenze n. 35 del 1997 e n. 27 del 1975);

che la questione di legittimità costituzionale va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, *Presidente*

Giorgio LATTANZI, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_130324

N. 325

Ordinanza 11 - 23 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Basilicata - Alloggi occupati senza titolo - Provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore che ne dispone il rilascio - Titolo esecutivo ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972 - Fattispecie a quo concernente un titolo rilasciato dal Comune - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, art. 34, secondo comma.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Luigi MAZZELLA;

Giudici : Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), promosso dal Tribunale di Melfi nel procedimento vertente tra R. D. T. e il Comune di Rapolla con ordinanza del 28 febbraio 2013, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che con ordinanza del 28 febbraio 2013 il Tribunale di Melfi ha sollevato, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità dell'articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), il quale prevede che al provvedimento con cui l'Ente gestore dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo si applica il dodicesimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), disposizione che, a sua volta, conferisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio emesso nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio;

che il Tribunale rimettente ha riferito di essere stato investito della decisione in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordine di rilascio emesso il 9 agosto 2012 dal Sindaco del Comune di Rapolla nei confronti dell'occupante abusivo di un immobile, nell'ambito di un procedimento di reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile avverso l'ordinanza con cui il giudice monocratico del medesimo Tribunale aveva rigettato la medesima istanza di sospensione;

che a fondamento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordine di rilascio la parte reclamante ha posto la carenza di titolo esecutivo, attesa la dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, della legge Reg. Basilicata n. 24 del 2007, nella parte in cui rinvia all'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972;

che il Tribunale dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, nella parte in cui - attraverso il rinvio all'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972, - attribuisce al provvedimento di rilascio dell'Ente gestore la natura di «titolo esecutivo»;

che, secondo la prospettazione del giudice rimettente, la disciplina di cui al dodicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, equiparabile a quella di cui all'art. 474, secondo comma, cod. prov. civ. (contenente un elenco dei principali titoli esecutivi: sentenze, scritture private autenticate, cambiali, atti ricevuti da notaio) andrebbe qualificata come norma processuale, rispetto alla quale sussiste la competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;

che, ad avviso del Tribunale di Melfi, la questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata sarebbe rilevante, poiché il suo accoglimento varrebbe ad escludere l'efficacia esecutiva dell'ordine di rilascio emesso dal Sindaco del Comune di Rapolla e, conseguentemente, a giustificare la sospensione dell'esecuzione richiesta dalla parte reclamante;

che la disposizione censurata della legge regionale avrebbe ecceduto dalle competenze regionali e a questa e alle precedenti argomentazioni il Tribunale riconduce la non manifesta infondatezza della questione;

che pertanto, ravvisando la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, il Tribunale ha accolto provvisoriamente - sino alla ripresa del giudizio dopo l'incidente di legittimità costituzionale - l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rilascio emesso dal Comune di Rapolla, disponendo altresì la sospensione del procedimento *a quo* e la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito.

Considerato che il Tribunale di Melfi ha sollevato, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità dell'articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica);

che la norma regionale in oggetto prevede che al provvedimento con cui l'Ente gestore dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo si applica il dodicesimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e che tale disposizione, a sua volta, conferisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio emesso nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio;



che secondo il Tribunale di Melfi, la norma regionale censurata - stabilendo che il provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore che dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972, - violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento all'art. 474, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui rinvia alla legge l'individuazione dei titoli ai quali è attribuita efficacia esecutiva, poiché, eccedendo dalle competenze legislative regionali, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali;

che, in via preliminare, va ribadito che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata nell'ambito di un procedimento avente natura cautelare anche laddove il giudice conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce (sentenze n. 176 del 2011 e n. 161 del 2008; ordinanze n. 393 del 2008 e n. 25 del 2006);

che, nel caso in esame, la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Melfi è, dunque, ammissibile, perché il procedimento cautelare è ancora in corso ed il giudice *a quo* non ha esaurito la propria potestas iudicandi (sentenze n. 172 del 2012 e n. 161 del 2008; ordinanza n. 307 del 2011);

che tuttavia la motivazione dell'ordinanza di rimessione risulta carente sotto il profilo della rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata rispetto alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice rimettente;

che invero, nel caso portato all'attenzione del Tribunale di Melfi, il provvedimento di rilascio di cui si contesta l'efficacia esecutiva è stato emesso dal Sindaco del Comune di Melfi, mentre l'art. 34 della legge regionale n. 24 del 2007 si riferisce espressamente al provvedimento emesso dal legale rappresentante dell'«Ente gestore» del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

che non può essere condiviso l'assunto, sotteso alla prospettazione del Tribunale rimettente, relativo ad una sostanziale equivalenza dei due ambiti soggettivi (quello dell'Ente gestore e quello del Comune), dovendo escludersi che nella nozione di «Ente gestore» di cui all'art. 34 in esame rientri anche il Comune;

che, infatti, tale interpretazione contrasta con il tenore letterale di altre disposizioni del medesimo testo normativo (v. articoli 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 32, 33 e 42), le quali distinguono chiaramente le rispettive attribuzioni di ciascuno dei due soggetti, così evidenziando - anche attraverso un trattamento giuridico differenziato - il diverso ambito soggettivo e la diversità delle rispettive funzioni;

che la norma in esame è inserita nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, la quale - come riconosciuto da questa Corte - sebbene non espressamente contemplata dall'art. 117 Cost., «si estende su tre livelli normativi», il terzo dei quali, «rientrando nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale» (sentenze n. 121 del 2010 e n. 94 del 2007);


che già in attuazione delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), con legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 (Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica), la Regione Basilicata ha disciplinato il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, disponendo la trasformazione degli stessi enti in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.), con il compito di provvedere «a gestire il patrimonio proprio e quello ad essi affidati da altri Enti pubblici nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrando nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale» (art. 4, primo comma, lettera d, della legge regionale n. 29 del 1996);

che, all'esito di tale evoluzione normativa, sussiste piena coincidenza soggettiva tra l'attuale Ente gestore, previsto dalla norma regionale impugnata quale soggetto legittimato all'emissione dell'ordine di rilascio, e il (precedente) Istituto autonomo case popolari, legittimato all'emissione di ordini di rilascio aventi efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972;

che, pertanto, la norma censurata - in quanto espressamente riferita agli ordini di rilascio emessi dall'Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - non è applicabile a provvedimenti emessi da soggetti diversi, ed in particolare dal Comune, come è avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale di Melfi;

che la mancata considerazione, nell'ambito dell'ordinanza di rimessione, dei profili sopra evidenziati si risolve nel difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa (ordinanze n. 269 e n. 173 del 2013).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), sollevata, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Tribunale di Melfi, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, *Presidente*

Giuliano AMATO, *Redattore*

Gabriella MELATTI, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

T_130325

N. 326

Ordinanza 11 - 27 dicembre 2013

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Misure cautelari - Arresti domiciliari - Divieto di concessione a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede - Lamentata decorrenza del termine dalla sentenza di condanna anziché dalla data di commissione del reato di evasione - Questione priva di rilevanza nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità.

- Codice di procedura penale, art. 284, comma 5-*bis*.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 111.


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Gaetano SILVESTRI;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di B.K., con ordinanza del 10 maggio 2013, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2013.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 maggio 2013, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, ai fini del divieto di applicazione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, «fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione»;

che il giudice *a quo* premette in fatto che l'imputato era stato arrestato il 28 settembre 2012 nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata e che, all'esito dell'udienza di convalida, era stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere;

che, successivamente, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il 12 novembre 2012, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari e il Tribunale di Brescia, sezione del riesame, il 4 dicembre 2012, aveva respinto, a sua volta, l'appello proposto dal difensore, ritenendo ostativo il disposto dell'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché il 7 ottobre 2008 nei confronti dell'imputato era stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 16 aprile 2009, per un'evasione commessa il 29 dicembre 2007;

che, in seguito a giudizio abbreviato per il delitto di rapina e per i reati connessi, l'imputato, il 7 maggio 2013, era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e di 800,00 euro di multa;

che il difensore dell'imputato, nel corso dell'udienza, aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari;

che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, chiamato a sciogliere la riserva relativa all'istanza de libertate, ha sollevato d'ufficio, nei termini sopra riportati, questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.;

che, con riferimento alla rilevanza della questione, il Giudice rimettente sottolinea l'impossibilità di prescindere dall'applicazione della norma in scrutinio così come l'impossibilità di seguire una interpretazione della stessa difforme da quella confliggente con i principi costituzionali;

che il rimettente, in sede di valutazione delle esigenze cautelari, richiama in modo analitico vari aspetti, attinenti alle modalità del fatto, al periodo di carcerazione già sofferto dall'imputato, all'epoca risalente dei suoi precedenti penali, alla sua gravosa situazione familiare, alla garanzia di allontanamento dal contesto delinquenziale derivante dalla sua presenza in casa e alla sua condotta di respiscenza successiva al fatto, che potrebbero essere valorizzati in concreto ai fini dell'applicazione degli arresti domiciliari;

che, tuttavia, secondo il Giudice rimettente una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari non sarebbe adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari attinenti alla reiterazione dei reati, in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, delle modalità della condotta e del pericolo rappresentato dall'assunzione, sia pure episodica, di alcolici;

che il divieto di concessione degli arresti domiciliari a chi abbia riportato una condanna per evasione - divieto stabilito dal censurato comma 5-bis dell'art. 284 cod. proc. pen. - opererebbe, per effetto dell'«inequivoco tenore del dettato normativo (“Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi ...”) per come interpretato anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte», sia al momento dell'adozione della misura cautelare, sia nel corso dello svolgimento della vicenda cautelare;

che, ai fini di tale divieto, il quinquennio si computa a partire dalla pronuncia della sentenza di condanna e non già dalla data di commissione del fatto;



che proprio sotto quest'ultimo profilo, osserva il rimettente, si coglie la rilevanza della questione «della decorrenza del quinquennio in cui opera il divieto di sostituzione»: nella specie, infatti, il calcolo del *dies a quo* dalla pronuncia del decreto penale di condanna (7 ottobre 2008) impedirebbe l'applicazione degli arresti domiciliari, non essendo ancora trascorsi i cinque anni, con la conseguenza che fino al 7 ottobre 2013, «od anche oltre, qualora si computi la decorrenza del quinquennio dalla esecutività del decreto penale», il condannato non potrebbe beneficiare di tale misura;

che, viceversa, qualora si individuasse «il momento iniziale a partire dal quale calcolare il quinquennio dalla data di commissione del fatto (ossia dal 29 dicembre 2007, con cessazione del periodo di “divieto domiciliare” al 29 dicembre 2012)», sarebbe possibile applicare la misura degli arresti domiciliari;

che, in considerazione della durata quinquennale della presunzione legislativa di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, solo dopo il decorso di tale termine al giudice verrebbe concessa una «piena ed autonoma valutazione di tutti gli indici e le specificità del caso concreto» ai fini della scelta delle misure;

che la decorrenza del termine quinquennale dalla pronuncia della sentenza o dall'emissione del decreto di condanna comporterebbe un'estrema variabilità del suo momento iniziale, dipendente da fattori del tutto imponderabili, legati alla durata delle indagini preliminari, alle modalità di esercizio dell'azione penale e alla durata del giudizio;

che da ciò trae origine la prima censura, relativa alla violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la norma sarebbe discriminatoria, perché, a parità delle altre condizioni, i cittadini sarebbero tra loro discriminati a seconda della durata del processo per evasione, condizionata da circostanze non controllabili dagli interessati;

che ne conseguirebbe anche una violazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., «refluendo in senso apertamente sfavorevole all'imputato la dilatazione dei tempi di definizione del procedimento, che determinerebbe a sua volta un indebito “scivolamento” del momento di possibile fruizione della misura detentiva domiciliare»;

che, infine, secondo il rimettente, la disciplina censurata, regolando in modo «divergente a fini cautelari situazioni oggettive e soggettive coincidenti», senza «calibrare la cautela anche in relazione agli sviluppi del procedimento», viola pure il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall'art. 27 Cost., «dovendosi intendere le misure cautelari quale momento in senso ampio “rieducativo”», sotto il profilo della rimozione delle spinte a delinquere;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, con riferimento al primo dei parametri evocati dal Giudice rimettente, l'Avvocatura sostiene che l'individuazione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di evasione, quale momento dal quale far decorrere il quinquennio ostativo alla concessione degli arresti domiciliari, «lungi dal contrastare con l'art. 3 della Costituzione, risponde pienamente al principio di uguaglianza e di ragionevolezza, costituendo la sentenza di condanna l'epilogo di un giudizio volto ad accertare l'effettiva sussistenza del reato di evasione contestato»;

che sarebbe, invece, irragionevole (e contrastante con l'art. 3 Cost.) la diversa soluzione indicata dal giudice *a quo* di far decorrere tale termine dalla data di commissione del reato, potendone conseguire «sensibili ed arbitrarie disparità di trattamento»: da un lato, infatti, potrebbe essere negata la misura degli arresti domiciliari ad un soggetto, solo «perché raggiunto dalla contestazione del reato di evasione, asseritamente commessa nel quinquennio antecedente alla data di applicazione della misura cautelare, nonostante la successiva assoluzione» per tale reato; dall'altra, la medesima misura potrebbe essere applicata ad un altro soggetto «sulla base del già avvenuto decorso dell'intervallo temporale in questione, successivamente condannato irrevocabilmente per il predetto reato»;

che la norma censurata, in conformità al «principio della certezza del diritto», collega il termine in pendenza del quale è preclusa l'applicazione degli arresti domiciliari con il momento in cui è divenuto incontrovertibile l'accertamento della responsabilità del destinatario della misura cautelare per il reato di evasione;

che inconferenti sarebbero poi gli altri parametri evocati: l'art. 111 Cost., perché l'irragionevole durata del processo non è conseguenza della corretta applicazione della norma censurata; l'art. 27 Cost., perché il principio della finalità rieducativa della pena costituisce un fondamentale criterio di conformazione del trattamento sanzionatorio, mentre la norma della cui legittimità si dubita attiene alla disciplina dell'applicazione delle misure cautelari, «operante su un piano assolutamente diverso rispetto a quello dell'esecuzione della pena irrogata mediante l'emissione di una sentenza di condanna definitiva».



Considerato che, con ordinanza del 10 maggio 2013, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, ai fini del divieto di concessione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, «fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione»;

che l'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. stabilisce che «Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede»;

che dunque, nel caso di accoglimento della questione, la preclusione opererebbe per i fatti commessi nel periodo di tempo di cinque anni decorrente dalla commissione dell'evasione, anziché dalla condanna per tale reato;

che dall'ordinanza di rimessione risulta che l'evasione risale al 29 dicembre 2007, mentre i reati per i quali si procede sono stati commessi il 27 settembre 2012 e, dunque, rientrerebbero entro il termine di cinque anni, anche se questo dovesse decorrere dal giorno dell'evasione;

che, secondo l'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, richiamato dallo stesso rimettente (sentenza 9 giugno 2010, n. 35164), la preclusione di cui all'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta che una volta avvenuta la commissione del nuovo reato nel termine quinquennale previsto dalla norma citata, la misura degli arresti domiciliari non può essere applicata anche se il provvedimento cautelare deve essere adottato dopo la fine del quinquennio;

che, quindi, l'eventuale accoglimento della questione sollevata dal rimettente non avrebbe alcun rilievo nel giudizio *a quo* (ordinanza n. 315 del 2012), dato che l'applicazione degli arresti domiciliari resterebbe preclusa anche se il *dies a quo* fosse riferito alla commissione del reato di evasione invece che alla relativa condanna;

che la questione di legittimità costituzionale, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, *Presidente*


Giorgio LATTANZI, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2013.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 100

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 dicembre 2013
(del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)

Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Previsione, con norma autoqualificata di interpretazione autentica, ma con efficacia innovativa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 38 della l.r. n. 9/2013, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 si intendono compresi i contratti di lavoro a tempo determinato assistiti da proroga fino al 31 dicembre 2012 - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato privilegio dei soggetti destinatari della norma impugnata - Violazione dei principi del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione del principio di copertura finanziaria - Violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 19 novembre 2013, n. 579 (disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623), art. 4.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97 e 117, commi secondo, lett. *l*), e terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 19 novembre 2013, ha approvato il disegno di legge n. 579-607 stralcio I -623 dal titolo «Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie», pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 22 novembre 2013.

La disposizione contenuta nell'articolo 4, che di seguito si trascrive, si ritiene lesiva dei principi posti dagli articoli 3, 51, 97, 117, 2° comma lett. *l*) e 3° comma, e 81, 4° comma della Costituzione.


«Art. 4. (Interpretazione autentica in materia di proroghe di contratti). — 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 si intendono compresi i contratti di lavoro a tempo determinato assistiti da proroga sino al 31 dicembre 2012.

Tale disposizione, asseritamente definita interpretazione autentica dell'art. 38 l.r. n. 9/2013, concernente la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale degli Enti parco e di altri enti strumentali della Regione, ha sostanzialmente, ad avviso dello scrivente, natura innovativa con efficacia retroattiva.

La norma infatti non chiarisce il senso della disposizione preesistente, di per sé inequivocabile, ma vorrebbe imporre un ampliamento indefinito ed indefinibile della platea dei destinatari della prosecuzione del rapporto di lavoro.

L'articolo 38 della l.r. n. 9/2013, invero, autorizzava la prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2013 soltanto per coloro i quali avessero un rapporto di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformità a quanto prescritto dal legislatore statale nell'art. 1 comma 400 della legge n. 228/2012. Tale disposizione prevede che oggetto di proroga possano essere esclusivamente i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012 che superavano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi di cui all'articolo 5 comma 4-bis del decreto legislativo n. 368/01, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato.

Il legislatore regionale, quindi, nell'inserire tra i vari significati possibili della norma statale anche i contratti di lavoro «assistiti», termine questo non riconducibile ad una precisa categoria giuridica inequivoca, per taluni enti pubblici amplia, in misura peraltro non determinabile a priori, l'elenco dei soggetti destinatari della disposizione, beneficiari della proroga.



La disposizione oggetto di censura consentirebbe pertanto l'instaurarsi «*ope legis*» di nuovi rapporti di lavoro subordinato con soggetti che in passato hanno prestato servizio con la Pubblica Amministrazione, non tenendo in alcun conto sia le necessarie ordinarie procedure di selezione pubblica del personale anche per rapporti di breve durata prescritte dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/01, sia le reali esigenze operative dei suddetti Enti Parco che, per ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, dovrebbero dimostrare l'esistenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, nonché rispettare i limiti prescritti dall'articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010.

La norma in questione configura pertanto un ingiustificato privilegio in favore di determinati soggetti, di cui si consoliderebbe la condizione di precariato alimentando negli stessi l'aspettativa di una futura stabilizzazione e, quindi, si pone, ad avviso del ricorrente, in evidente contrasto con i precetti posti dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in tema di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e di selezione pubblica in condizione di eguaglianza per l'accesso ai pubblici uffici, nonché con il principio generale posto ai fini del coordinamento della finanza pubblica di cui al sopracitato articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 al quale è tenuta ad adeguarsi anche la Regione siciliana, violando così anche l'articolo 117, 3° comma Cost.

Infine la disposizione legislativa in questione, non quantificando l'ammontare della spesa derivante dalla stessa, né tanto meno indicando espressamente le risorse finanziarie con cui provvedere, si pone in evidente contrasto anche con l'articolo 81, 4° comma Cost.

P.Q.M.

Impugna l'articolo 4 del disegno di legge n. 579-607 stralcio I-623 dal titolo «Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie», approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 19 novembre 2013 per violazione degli articoli 3, 51, 97, 117, 2° comma lett. 1) e 3° comma, e 81, 4° comma della Costituzione.

Palermo, 27 novembre 2013

*Il Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana
ARONICA*

13C00408

N. 276

Ordinanza dell'11 novembre 2013 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso sul ricorso proposto da Candela Anna c/Agenzia delle entrate - Direzione provinciale - Uff. controlli Campobasso

Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Redditi tassabili - Compensi "arretrati" corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento - Previsione che essi "si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile" - Conseguente assoggettamento, a decorrere dal 17 luglio 2011, all'aliquota ordinaria, anziché al regime della tassazione separata - Discriminazione rispetto agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per i quali è rimasta inalterata la facoltà di avvalersi del regime più favorevole) - Lesione del principio di autonomia e indipendenza dei giudici - Violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Eccesso di potere legislativo per carenza di coerenza, congruità e proporzionalità della scelta legislativa e per evidente disparità di trattamento - Violazione del principio della parità di prelievo a parità di presupposto economicamente rilevante.

- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 39, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 53 e 104.



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Riunita con l'intervento dei signori:

Di Nardo Giuseppe, Presidente e relatore;

Spezzano Enzo, giudice;

Pasto' Emo, giudice;

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 570/13 depositato il 12 settembre 2013, avverso diniego rimborso Irpef - Aliquote 2011, contro: Ag. entrate Dir. provin. Uff. controlli Campobasso, proposto dal ricorrente: Candela Anna, corso Bucci F, 76 - 86100 Campobasso.

ORDINANZA

Prima di esaminare i fatti e le questioni di diritto che si pongono nel presente procedimento si ritiene opportuno fare una breve premessa in considerazione della particolarità della materia oggetto del giudizio, ovvero il trattamento tributario sui compensi arretrati dei giudici tributari, materia che, come è evidente, tocca gli interessi anche dei componenti di questo Collegio giudicante (che hanno, o comunque potrebbero avere, anche essi contenzioso col MEF in relazione all'applicabilità dell'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011), sì che in ciascuno dei detti componenti si è posto il dubbio sulla ricorrenza o meno nella specie della ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51, comma primo n. 1 seconda ipotesi, c.p.c., disposizione genericamente richiamata, per i componenti delle commissioni tributarie, dall'art. 6, primo comma, D.Lgs. n. 546/92.

Dopo attenta riflessione, tuttavia, questo collegio è pervenuto alla conclusione che sia inapplicabile, nella concreta fattispecie, la predetta ipotesi di astensione obbligatoria, e tanto per i motivi di seguito esposti.

Come è ben noto l'art. 51, comma primo n. 1, c.p.c. dispone che il giudice ha l'obbligo di astenersi «se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto».

Orbene, escluso che nella specie sia ravvisabile l'interesse nella causa nel senso di interesse diretto ovvero che potrebbe giustificare la partecipazione del giudice al processo mediante un intervento con evidente violazione del principio di imparzialità del giudice (*nemo iudex in causa propria*) resta da esaminare se possa ravvisarsi la sussistenza della seconda ipotesi, ovvero quella della sussistenza dell'interesse del giudice in altra causa vertente su identica questione di diritto.

La *ratio* della predetta seconda ipotesi è evidentemente quella di evitare che sulla causa si pronunci un giudice che, avendo già maturato una sua opinione sulla decisione, possa giudicare nel senso di preconstituire un precedente giudiziario a se stesso favorevole, con evidente compromissione dei fondamentali principi della imparzialità ed autonomia della magistratura, nonché lesione della credibilità della funzione giurisdizionale.

La predetta seconda causa di incompatibilità, qualificata come incompatibilità di diritto in contrapposizione alla incompatibilità di fatto di cui alla prima ipotesi del cit. art. 51 n. 1 c.p.c., è stata ritenuta non applicabile al processo tributario, e detta interpretazione è da ritenere possibile e condivisibile poiché l'art. 6 D.Lgs. n. 546/92 espressamente prevede che «l'astensione e la ricsuzione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili».

È stato infatti ritenuto che il giudice tributario è pur sempre un contribuente onde può di sovente verificarsi che egli abbia con l'Amministrazione finanziaria rapporti che implicino questioni di diritto identiche a quelle che viene chiamato a decidere. Del resto la giurisprudenza di legittimità (v. S.U. 12345/2001 e Cass. 12525/2003) è costante nel ritenere che la disciplina dell'astensione è concepita in relazione a fatti, situazioni e interessi inerenti a singoli magistrati e non già ad intere categorie di giudici o ai giudici componenti dell'intero collegio. Inoltre non possono sfuggire le gravi disfunzioni e i disservizi che si verificherebbero ritenendo applicabile la c.d. incompatibilità di diritto ai giudici tributari, anche con riferimento alla competenza territoriale delle commissioni tributarie che è pur sempre inderogabile.

Sulla base di tali premesse il collegio ha ritenuto di escludere la sussistenza della predetta causa di astensione.



Passando quindi all'esame del ricorso si osserva quanto segue.

La ricorrente, dott.ssa Candela Anna, premesso:

1) che, per l'espletamento dell'attività di giudice tributario in questa Commissione tributaria provinciale, nel dicembre dell'anno 2012 ha percepito compensi arretrati di competenza dell'anno 2011 (importo lordo € 5.932,75, ritenute € 1.981,05, importo netto e 3.951,70) assoggettati dal Ministero dell'economia e delle finanze a tassazione ordinaria (aliquota massima) in base all'art. 39, comma 5, del D.L. n. 98/2011 (convertito con modif. in legge n. 111/2011), invece che a tassazione separata (aliquota media), come in precedenza previsto dall'art. 17, comma 1 lett. b), per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi tra i quali sono espressamente ricompresi i compensi dovuti ai giudici tributari;

2) che l'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011, che disciplina unicamente il trattamento tributario per i compensi arretrati erogati ai giudici tributari nell'anno successivo a quello di competenza, è da ritenere in contrasto con gli artt. 53 e 3 della Costituzione poiché, per il sistema di progressività delle aliquote, reca pregiudizio per il contribuente con lesione del principio della capacità contributiva e crea ingiustificata disparità di trattamento dei giudici tributari rispetto ad altre identiche situazioni, di fatto e giuridiche, relative ad altri contribuenti;

3) che la predetta norma di cui all'art. 39/5 cit. è stata illegittimamente applicata ad emolumenti arretrati maturati precedentemente alla sua entrata in vigore;

4) che l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Campobasso, in data 7 maggio 2013 ha emesso provvedimento di diniego dell'istanza di rimborso da essa ricorrente presentata il 22 aprile 2013;

5) che la predetta A.E. ha altresì respinto il reclamo de essa ricorrente proposto ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92.

Tanto premesso, la ricorrente ha proposto rituale ricorso a questa Commissione chiedendo annullarsi l'opposto provvedimento dichiarandosi l'obbligo dell'A.E. di Campobasso di assoggettare gli emolumenti arretrati relativi all'anno 2011 al regime di tassazione separata, applicando l'aliquota media e rimborsando le somme trattenute in eccesso, oltre interessi, previa, occorrendo, remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011, vinte le spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio si è costituita l'A.E. di Campobasso che ha contestato ogni avverso assunto, assumendo di avere fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 39/5 cit. di cui ha affermato la conformità alla Costituzione, concludendo per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

Nella odierna pubblica udienza, sentite le conclusioni delle parti, questa Commissione ha deciso come da dispositivo della presente ordinanza.

Va innanzitutto rilevato che, dovendosi decidere dell'applicabilità o meno dell'art. 39, comma 5, del D.L. n. 98/2011 — norma entrata in vigore il 17 luglio 2011 — a redditi maturati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 e corrisposti nel dicembre 2012, è necessario distinguere il regime giuridico applicabile per il periodo antecedente l'entrata in vigore della norma da quello applicabile per il periodo successivo.

Invero la proposta eccezione di illegittimità costituzionale è da ritenere rilevante solo in riferimento al trattamento tributario applicato dal MEF agli emolumenti arretrati corrisposti alla ricorrente per il periodo temporale dal 17 luglio 2011 (data di entrata in vigore del cit. art. 39/5) al 31 dicembre 2011, poiché per il periodo precedente (1° gennaio 2011- 16 luglio 2011) la detta disposizione di cui al cit. art. 39/5, non essendo retroattiva, non può trovare applicazione, onde la eccepita questione di illegittimità costituzionale è priva del requisito della rilevanza.

Tanto premesso si osserva quanto segue.

L'art. 39, comma 5, D.L. n. 98/2011 testualmente dispone che «I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 11 TUIR 917/1986».

Poiché, come si è premesso, l'art. 39/5 cit. è entrato in vigore in data 17 luglio 2011, è del tutto evidente che per il periodo antecedente, e precisamente, nella specie, per il periodo decorrente dal primo gennaio sino al sedici luglio 2011, deve trovare applicazione la previgente disciplina posta dall'art. 17, primo comma, lett. b), D.P.R. n. 917/86 (TUIR) che prevede che «L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi... b) emolumenti arretrati... compresi i compensi e le indennità di cui al comma dell'art. 47 (ora art. 50)...», art. 50 che, tra gli altri compensi corrisposti dallo Stato, espressamente, al comma 1 della lettera f), contempla «...i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie».

Invero da nessun elemento può trarsi il convincimento che il cit. art. 39/5 sia norma retroattiva onde non può che darsi applicazione alle norme di cui all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale contenute nel codice civile: «la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo» e 3, comma 1, L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente): «...le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo».



In proposito non sembra superfluo ricordare che la espressa inclusione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie nello Statuto del contribuente assume un particolare rilievo poiché l'art. 1 del predetto Statuto dispone che «le disposizioni della presente legge, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate e modificate solo espressamente e mai da leggi speciali».

È pur vero che le norme statutarie non possono avere rango superiore alla legge ordinaria, onde giammai la loro violazione potrebbe fondare un giudizio di legittimità costituzionale, tuttavia «alla specifica clausola rafforzativa di auto qualificazione delle disposizioni stesse come attuativa delle norme costituzionali richiamate e come principi generali dell'ordinamento tributario non può non essere attribuito un preciso valore normativo: quest'ultima espressione, in particolare... deve essere intesa nel significato di principi generali del diritto, dell'azione amministrativa e dell'ordinamento tributario e si riferisce, evidentemente, in primo luogo, a quelle disposizioni statutarie che dettano norme volte ad assicurare la trasparenza e il buon andamento dell'attività amministrativa e ad orientare in senso garantistico tutta la prospettiva costituzionale del diritto tributario» (v. Cass. 17572/2002 — 7080/2004 — 9308/2013 e, da ultimo, S.U. 18184/2013).

Nella concreta fattispecie l'interpretazione (e la conseguente applicazione) dell'art. 39/5 cit. fatta dal MEF, che ha ritenuto di applicare l'aliquota ordinaria (invece che quella media) ai compensi arretrati corrisposti alla contribuente relativi a periodo anteriore all'entrata in vigore della detta norma, è palesemente illegittima perché contrastante non solo con il generale principio della irretroattività della legge tributaria di cui si è detto ma anche con il principio costituzionale di cui all'art. 53 Cost. poiché, in violazione del carattere attuale, proprio della capacità contributiva, ha ricollegato al momento della riscossione la maggiore nuova imposizione, ignorando il tempo della realizzazione del presupposto impositivo al quale deve invece essere riferita la valutazione della capacità contributiva.

È appena il caso di rilevare che, sotto tale profilo, se, per ipotesi, il legislatore avesse espressamente enunciato la retroattività dell'art. 39/5 cit. si sarebbe dovuto ritenere rilevante la questione di illegittimità sollevata per violazione dell'art. 53 Cost. anche con riferimento al periodo temporale predetto precedente l'entrata in vigore della norma.

Quanto, invece, alla effettuata applicazione del cit. art. 39/5 per gli emolumenti arretrati relativi al periodo successivo all'entrata in vigore della norma (ovvero dal 17 luglio al 31 dicembre 2013), la sollevata questione di illegittimità costituzionale della norma è rilevante e non manifestamente infondata.

Invero, quanto alla rilevanza, è del tutto evidente che della norma dovrebbe necessariamente farsi applicazione per determinare il sistema di tassazione (ordinaria o separata) per gli emolumenti arretrati maturati successivamente all'epoca della entrata in vigore di essa.

La questione si rivela altresì non manifestamente infondata poiché la norma predetta si ritiene contrastante con i principi dell'uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., e dell'autonomia ed indipendenza del giudice di cui all'art. 104 Cost.


Si osserva, infatti, che fra tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex art. 50 TUIR, solo per gli emolumenti arretrati per prestazioni riferibili all'anno precedente corrisposti ai giudici tributari l'art. 39/5 cit. ha previsto, a decorrere dal 17 luglio 2011, la tassazione ordinaria (ovvero l'applicazione dell'aliquota massima) se corrisposti «entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento» (restando invece applicabile l'aliquota media se corrisposti nei periodi di imposta pori immediatamente successivi).

Prima, però, di esaminare le ragioni che inducono questo giudicante a ritenere non manifestamente infondata la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale della norma censurata, sembra opportuna una breve premessa.

Ai sensi dell'art. 51 TUIR per il reddito di lavoro dipendente (al quale è assimilato ex art. 50, comma 1 lett. f), TUIR il compenso dovuto ai giudici tributari) vige il principio di cassa in forza del quale le somme ed i valori devono essere assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono corrisposti. Unica deroga è la previsione della c.d. cassa allargata per la quale è imputato al periodo di imposta precedente il reddito percepito entro il 12 gennaio successivo.

Per evitare, tuttavia, che per i redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione (avvenuta in periodi di imposta precedenti) il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un carico fiscale molto elevato, l'art. 17 TUIR stabilisce che, in detta ipotesi, l'imposta deve essere applicata separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta.

Al fine di scongiurare, però, che la regola dell'imposizione separata sia utilizzata con finalità elusive, l'art. 17 cit. dispone che essa si applica solo se il ritardo nella corresponsione avviene «per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti».



Sul punto la Circolare n. 23/E del 5 febbraio 1997 dell' Agenzia delle entrate precisa che tra le oggettive situazioni di fatto (non dipendenti dalla volontà delle parti) che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta, e quindi giustificano l' applicazione della tassazione separata, non è ricompreso il ritardo nell' erogazione dei compensi solo se esso sia fisiologico, ovvero allorquando, per la complessità della procedura di liquidazione, i tempi di erogazione risultino conformi a quelli ordinariamente connessi ad analoghe procedure utilizzate dagli altri sostituti di imposta rientranti nella prassi comune.

Nella concreta fattispecie, però, è assolutamente da escludere che si versi nell' ipotesi del c.d. ritardo fisiologico trattandosi di compensi agevolmente liquidabili in base ai prospetti predisposti nello stesso anno di maturazione (escluso ovviamente l' ultimo trimestre liquidabile entro il 15 gennaio successivo come di seguito sarà precisato) dagli Uffici di segreteria della Commissione tributaria di appartenenza e che sono stati corrisposti nell' ultimo mese dell' anno successivo a quello di competenza.

Si ricorda, sul punto, che lo stesso Ministero dell' economia e finanze con la nota prot. n. 39616 del 20 giugno 2005, nel dettare le modalità temporali di erogazione dei compensi ai giudici tributari, dispone scadenze inderogabili per la chiusura contabile periodica e/o annuale (15 luglio per il periodo 1° gennaio/30 giugno anno corrente — 15 ottobre per il periodo 1° luglio/30 settembre anno corrente — 15 gennaio per il periodo 1° ottobre/31 dicembre anno precedente), concedendo solo qualche settimana per gli ulteriori adempimenti.

Non è senza significato, in proposito, rilevare che la predetta nota 39616/2005 del MEF faceva seguito alla nota n. 48710 datata 11 marzo 2004 con cui la Direzione centrale dell' Agenzia delle entrate aveva disposto che i compensi dei giudici tributari relativi al secondo semestre dell' anno dovevano essere corrisposti «nel mese di maggio dell' anno successivo a quello cui si riferiscono» precisando che la predetta corresponsione nel mese di maggio costituiva «ritardo fisiologico rispetto ai tempi tecnici ordinariamente occorrenti per la corresponsione dei compensi variabili».

La detta disciplina è stata, però, del tutto modificata dall' art. 39, comma 5, del D.L. n. 98/2011 (conv. con mod. nella L. n. 111/2011) — contenente disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica — con cui è stato disposto che (unicamente) per i membri delle commissioni tributarie i compensi corrisposti entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento sono assoggettati alla aliquota ordinaria, mentre è rimasta inalterata la preesistente tassazione separata per tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all' art. 50, comma 1, TUIR.

Trattasi, come è evidente, di norma gravemente discriminatoria che si palesa come una sorta di monito proprio nei confronti di quei soggetti che hanno il compito di giudicare sulla corretta applicazione delle leggi tributarie e sul rispetto delle garanzie poste dall' ordinamento giuridico per i contribuenti, si da manifestare una sorta di supremazia del potere esecutivo, ed anzi, più specificamente del MEF, che ha predisposto il D.L. n. 98/2011 e che, per di più, è debitore nei confronti dei giudici tributari per i compensi, già abbastanza esigui, da corrispondere agli stessi (nonostante che esso MEF rivesta, inconcepibilmente, la qualità di parte sostanziale, attraverso le Agenzie fiscali, nella maggior parte dei giudizi tributari) sul potere giudiziario, con grave lesione del principio di autonomia ed indipendenza dei giudici, di cui all' art. 104 della Costituzione, oltre che dei principi costituzionali dell' uguaglianza e della capacità contributiva ex artt. 3 e 53 Cost.

È pur vero, infatti, che il legislatore si è trovato nella necessità di rispettare le esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica, ma l' intervento sui meccanismi retributivi dei giudici tributari avrebbe dovuto essere adottato in un sistema di coinvolgimento di tutti i contribuenti, o quanto meno di tutte le categorie di cui all' art. 50/1 TUIR, secondo i principi di pari capacità contributiva e progressività, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed uguaglianza e non attraverso una manovra irrazionale e discriminatoria.

Non può ignorarsi che nel principio di uguaglianza, posto dall' art. 3 della Costituzione, è ricompresa anche l' uguaglianza tributaria ed è noto che il giudice delle leggi ha da tempo affermato che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi (Sent. n. 120/72) e che la capacità contributiva, ex art. 53 Cost., va intesa come idoneità del soggetto per l' obbligo di imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata (Sentenze nn. 78/86 — 25/84 — 63/82).

È pertanto necessario verificare se vi sia uguaglianza tra le situazioni da confrontare: i giudici tributari da un lato, le altre categorie di percettori di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente dall' altro.

Oggetto della comparazione è l' applicazione di una maggiore tassazione (aliquota ordinaria invece che media) con il preminente fine di soddisfare necessità indivisibili della collettività.

Trattasi di maggiore tassazione che è imposta ai soli giudici tributari, in evidente contrasto con il principio di uguaglianza, senza che sussista alcuna giustificazione della scelta legislativa che, violando il detto principio, concreta il vizio di eccesso di potere legislativo per carenza di coerenza, congruità e proporzionalità, con evidente disparità di trattamento poiché la discrezionalità del potere legislativo è esercitata in maniera diversa nei confronti di soggetti che si trovano in posizioni identiche.



Se pure, infatti, possono ravvisarsi differenze tra gli emolumenti (peraltro del tutto inadeguati) dei giudici tributari e quelli degli altri percettori di redditi di cui all'art. 50/1 TUIR, tuttavia la diversità qualitativa dei redditi non richiede solo che sia diversa la forma di produzione, ma richiede — per essere conforme alla Costituzione — che la capacità contributiva dei soggetti esenti dal maggior tributo (ovvero di coloro nei cui confronti si applica la tassazione separata) sia di gran lunga inferiore quantitativamente rispetto a quella dei contribuenti soggetti al maggior tributo (ovvero alla tassazione ordinaria).

Nella specie non si desume affatto dall'art. 39/5 cit. che la omessa inclusione nella norma degli altri contribuenti indicati nell'art. 50/1 TUIR dipenda dalla valutazione delle caratteristiche differenziali delle varie forme di lavoro e della minore capacità contributiva.

Pertanto l'ingiustificata discriminazione del trattamento tributario dei compensi corrisposti ai giudici tributari, di cui alla lettera *f*) del primo comma dell'art. 50 TUIR, da quello vigente per i compensi, di pari importo o anche maggiori, erogati agli altri percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui a tutte le altre categorie di cui all'art. 50/1 TUIR, concreta la violazione degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione.

Non sembra superfluo ricordare che la stessa Corte costituzionale, nel dichiarare (Sent. n. 223/2012) l'illegittimità costituzionale dell'art. 9/2 del D.L. n. 78/2010, che aveva imposto il c.d. contributo di solidarietà a carico dei soli dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ha precisato che «L'eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è, infatti, suscettibile senza dubbio di consentire al legislatore anche il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano. Tuttavia è compito dello Stato garantire, anche in queste condizioni, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, il quale, certo, non è indifferente alla realtà economica e finanziaria, ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza, sul quale è fondato l'ordinamento costituzionale». È ben noto, del resto, che «La Costituzione... esige un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di uguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed uguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale — artt. 2 e 3 Cost.» (Sent. n. 341/2000) sì che il controllo della Corte, in ordine alla lesione del principio di cui all'art. 53 Cost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., consiste in un «giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione» (Sent. n. 111/97).

Consegue che la introduzione di un trattamento tributario peggiorativo (tassazione ordinaria) rispetto a quello (tassazione separata) riservato ai percettori di redditi simili ed anche di importo maggiore (quali le varie categorie di cui all'art. 50/1 TUIR) viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto economicamente rilevante, essendo del tutto ingiustificata la limitata categoria dei soggetti passivi.

Conclusivamente nel caso della ricorrente questo giudicante potrebbe decidere solo sulla domanda relativa alla eccepita illegittima applicazione dell'art. 39/5 D.L. n. 98/2011 agli emolumenti maturati dal primo gennaio al 16 luglio 2011, dovendo, invece, per il residuo periodo, sospendere il giudizio rimettendo gli atti alla Corte costituzionale.

Poiché, però, ai sensi dell'art. 35, terzo comma ultimo periodo, D.Lgs. n. 546/92, non è consentita l'emissione di sentenza non definitiva (limitata solo a parte della domanda), l'intero giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 5, del D.L. n. 98/2011 (conv. in L. n. 111/2011) per violazione degli artt. 3, 53 e 104 della Costituzione.

Sospende il presente giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del processo ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Campobasso, 7 novembre 2013

Il Presidente-estensore: DI NARDO



N. 277

Ordinanza del 22 giugno 2012 emessa dal Giudice di pace di Pisa nel procedimento civile promosso da Pisa.mo S.p.a. contro Adda Tours di Carnati Mauro S.a.s.

Spese processuali - Liquidazione dei compensi professionali nelle cause (davanti al giudice di pace, di valore non superiore ad euro 1.100) previste dall'art. 82, primo comma, c.p.c. - Divieto al giudicante di liquidare una somma superiore al valore della domanda - Ingiustificata compressione e mortificazione del diritto di difesa - Lesione del diritto inviolabile alla difesa tecnica - Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale - Mancato contemperamento degli interessi in gioco ed irragionevole vantaggio per la parte soccombente.

- Codice di procedura civile, art. 91, comma quarto, aggiunto dall'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 24, commi primo e secondo.

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 876/2012 R.G., promossa da Pisa.Mo Spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. Alberto Paolicchi, con sede in Pisa, Via Battisti 71, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Coco e Daniele Coco, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pisa, Via Bonaini, 44, attrice, contro Adda Tours di Carnati Mauro Sas, con sede in Careno (Lecco), Via Manzoni, 17, convenuta contumace, oggetto: pagamento somma.

1) IN FATTO.

Con atto di citazione ritualmente notificato la Pisa.Mo, Azienda per la Mobilità Spa (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Pisa) citava in giudizio la ditta Adda Tour di Carnati Mauro Sas per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 88,00, oltre accessori.

Sosteneva parte attrice che con ordinanza dirigenziale n. 490, emessa in data 22 dicembre 2010 dal Servizio Mobilità del Comune di Pisa, erano stati disciplinati il transito e la sosta degli autobus nella città di Pisa; in particolare sulla base della richiamata ordinanza era stata stabilita una tariffa pari ad euro 88,00 per ogni singolo accesso alla città da parte di autobus ad uso turistico, con indicazione specifica dei luoghi tramite i quali accedere alla città in modo da evitare condotte elusive. Riferiva ancora l'odierna attrice che in data 27 marzo 2011 un pullman targato DK 457 LT, risultato di proprietà della ditta Adda Tour di Carnati Mauro Sas, aveva transitato e sostato lungo la Via Pietrasantina, contravvenendo all'ordinanza citata; era stata inviata alla ditta oggi convenuta lettera raccomandata con richiesta di pagamento della tariffa, senza esito alcuno. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 88,00. Rimasta contumace la convenuta, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, e trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2012.


2) IN DIRITTO.

A) *Questione di legittimità costituzionale - fondatezza.*

Con l'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con modificazioni con legge 17 febbraio 2012, n. 10, ha aggiunto all'art. 91 del codice di procedura civile un ultimo comma così formulato: "nelle cause previste dall'art. 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda"; il riferimento al comma 1 dell'art. 82 Cpc concerne le cause di valore originariamente di € 516,46, portato ad € 1.000,00 con l'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, ed ulteriormente innalzato ad € 1.100,00 in sede di legge di conversione.

Conseguenza di tale modifica legislativa è che può verificarsi l'ipotesi in cui, data l'esiguità del valore della domanda, il giudice condanni la parte soccombente alla refusione delle spese legali sostenute dalla parte vincitrice per un importo insufficiente a risarcire completamente tali spese, e la parte vincitrice non potrebbe dolersi, in sede di impugnazione, della non congruità della somma liquidata dal giudice, avendo il magistrato operato in applicazione di una norma di legge, e trovandosi la stessa parte vincitrice a dover corrispondere al proprio difensore la residua parte delle competenze legali.

Ratio dell'intervento legislativo appare essere la convinzione del legislatore che nelle cause in cui la parte può ricorrere all'autodifesa, ai sensi dell'art. 82 Cpc sia opportuno porre un limite all'importo della condanna del soccombente alla refusione delle spese legali sostenute dal vincitore, in quanto quest'ultimo avrebbe potuto evitare tali spese, difendendosi personalmente.



3) Orbene, tale norma (art. 91, ultimo comma, Cpc, introdotto con l'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con modificazioni con legge 17 febbraio 2012, n. 10) appare viziata da illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24, comma 2, della Costituzione, dando luogo ad una ingiustificata compressione e mortificazione del diritto di difesa, finendo per pregiudicare la parte vincitrice mediante un meccanismo di compensazione delle spese di lite, operante in modo indiretto, parziale ed eventuale, avendo la parte preferito, nelle cause davanti al giudice di pace di valore fino ad € 1.100,00, avvalersi comunque, come suo diritto, di una difesa tecnica.

4) Questo giudice intende sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale della norma indicata per i motivi di seguito specificati.

5) La nomina di un difensore è espressione di un diritto inviolabile, finalizzato ad ottenere, tramite l'intervento del professionista, una migliore difesa; l'art. 82, comma 1, Cpc, pur concedendo alla parte la facoltà di stare in giudizio personalmente, la lascia comunque la possibilità di nominare un difensore, proprio al fine di garantirle una migliore difesa, difesa a cui solo la parte può rinunciare, stante l'invulnerabilità del diritto alla difesa tecnica anche nei casi in cui tale diritto è rinunciabile, non sussistendo alcuna incompatibilità tra rinunziabilità ed invulnerabilità di un diritto.

6) La norma introdotta dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con modificazioni con legge 17 febbraio 2012, n. 10, appare illegittima anche per contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, preservato dall'art. 24, comma 1, della Costituzione; tale norma, limitando le spese legali liquidabili in favore della parte vincitrice, nelle cause davanti al giudice di pace per le quali non è previsto l'obbligo di assistenza di un legale, ad un importo (comprensivo anche delle spese vive, come quelle per la notifica o il contributo unificato) non superiore al valore della domanda, costituisce un possibile ostacolo alla soddisfazione del diritto alla tutela giurisdizionale soprattutto in quelle cause nelle quali la parte scelga di farsi difendere da un avvocato ed il valore della domanda sia talmente esiguo che il residuo importo delle spese legali che la parte vincitrice dovrebbe corrispondere al proprio difensore per effetto del predetto limite sarebbe sicuramente maggiore del diritto sostanziale giuridicamente accertato, da cui deriverebbe, paradossalmente, una sostanziale sconfitta per il soggetto vincitore. La norma qui censurata infatti si applica indistintamente a tutte le cause di valore fino ad euro 1.100,00, senza distinguere tra quelle nelle quali il tetto della liquidazione giudiziale delle spese legali a carico del soccombente, ed il conseguente onere per il vincitore di corrispondere la residua parte delle spese legali al proprio difensore, comporti solo un affievolimento del diritto accertato dalla sentenza in favore della parte vincitrice, e quelle nelle quali il predetto limite determini il sacrificio totale del diritto consacrato nella sentenza, pregiudicando così, questa volta in maniera rilevante sul piano costituzionale, il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24, comma 1, della Costituzione.

Laddove infatti un soggetto agisca in giudizio per ottenere la condanna del proprio avversario al pagamento, ad esempio, di € 1.000,00, e si affidi alla difesa di un professionista, potrebbe ottenere comunque un beneficio dalla vittoria in giudizio, in quanto, se il giudice accogliesse la sua domanda, otterrebbe la condanna della controparte, oltre alla predetta somma, anche ad una somma a titolo di rimborso delle spese legali che, pur non potendo superare € 1.000,00, sarebbe presumibilmente soddisfattiva delle spettanze del suo difensore e, comunque, laddove non lo fosse del tutto, la corresponsione della residua parte di tali spettanze troverebbe molto probabilmente ampia capienza nella somma capitale riconosciuta in sentenza.

Ma laddove lo stesso soggetto agisca fondatamente per una somma notevolmente più bassa, come nel caso di specie (€, 88,00), e preferisca farsi assistere da un avvocato, vi è la certezza pressoché assoluta che, in applicazione della norma censurata, il diritto fatto valere in giudizio subirà una totale mortificazione per effetto della non ripetibilità pressoché totale delle spese legali nei confronti del soccombente, dovendo la parte vincitrice sborsare in favore del proprio difensore più di quanto otterrebbe in virtù dell'esecuzione della sentenza.

La norma in questione appare pertanto illegittima anche per contrasto con il primo comma dell'art. 24 della Costituzione, non operando alcun contemperamento degli interessi in gioco, favorendo irragionevolmente la parte soccombente in giudizio senza tener conto del fatto che tale indiscriminata tutela può comportare in determinati casi, come quello di specie, la lesione del diritto della parte vincitrice alla effettività della tutela giurisdizionale, garantito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione. Il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi non deve infatti essere inteso soltanto nella sua accezione formale, cioè quale diritto di agire in giudizio, ma anche nella sua valenza sostanziale, vale a dire quale diritto di ottenere una tutela effettiva della situazione giuridica accertata dalla sentenza; in questo senso la Corte Costituzionale, in numerose sentenze, parla di "principio di effettività della tutela giurisdizionale"; orbene, la parte che vedesse accolta la domanda non sarebbe effettivamente tutelata se, per il fatto di non essersi difesa personalmente in una causa di esiguo valore, fosse costretta a corrispondere al proprio difensore, quale residua parte delle competenze professionali, un importo uguale o maggiore di quanto, in base alla sentenza, potrebbe ottenere dal soccombente.



7) Alla luce delle considerazioni sopra svolte la norma introdotta dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con modificazioni con legge 17 febbraio 2012, n. 10 appare in contrasto con gli articoli 3 e 24, commi 1 e 2, della Costituzione.

8) B) *Questione di legittimità costituzionale - rilevanza.*

La questione di legittimità costituzionale sopra dedotta risulta rilevante nella fattispecie per i seguenti motivi:

a) l'atto di citazione è stato notificato in data 16 febbraio 2012, e quindi successivamente all'entrata in vigore della norma censurata;

b) la controversia ha un valore di € 88,00, e pertanto si tratta di una causa di valore talmente esiguo che, tenuto conto anche del pagamento del contributo unificato di € 37,00, l'applicazione del limite alla liquidazione delle spese legali a carico del soccombente implicherebbe il sacrificio pressoché totale del diritto accertato dalla sentenza a favore della parte vincitrice, dovendo quest'ultima corrispondere al proprio avvocato, quale residua parte delle competenze legali, una somma maggiore di quanto otterrebbe complessivamente dal soccombente in forza dell'esecuzione della sentenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Pisa, visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la fondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale in relazione all'ultimo comma dell'art. 91 del codice di procedura civile, come introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con modificazioni con legge 17 febbraio 2012, n. 10, per violazione degli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, della Costituzione, per le ragioni di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza alla parte costituita;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte Costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Pisa, 18 giugno 2012

Il Giudice di pace: CECCARINI

13C00406

N. 278

Ordinanza del 5 novembre 2013 emessa dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate contro Cassa di Risparmio di Rieti

Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi - Disposizioni antielusive - Avviso di accertamento emesso in relazione ad operazioni finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi tributari - Nullità in mancanza di previa richiesta al contribuente di chiarimenti nelle forme e nei tempi previsti - Conseguente nullità, nella specie, dell'avviso notificato alcuni giorni prima della scadenza del termine dilatorio (di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta) stabilito per l'invio dei chiarimenti - Sanzione «distonica rispetto al "diritto vivente" e creatrice di irragionevoli disparità di trattamento» - Irragionevolezza sotto più profili - Difformità rispetto alla disciplina di altre fattispecie antielusive, nelle quali il difetto di forma del contraddittorio non è sanzionato da nullità.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 53.



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore generale *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende *ope legis*, ricorrente, contro Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, Rinaldi Alessandro, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia n. 66, presso lo Studio degli Avv.ti Augusto Fantozzi e Francesco Giuliani, giusta procura delega in calce al controricorso, controricorrente, avverso la sentenza n. 64/37/07 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2013, dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

Udito l'Avv. dello Stato Gianni De Bellis, per la ricorrente;

Udito l'Avv. Francesco Giuliani, per la resistente;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ennio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r.

FATTO

Con l'impugnata sentenza n. 64/37/07, depositata il 12 luglio 2007, la Commissione tributaria regionale del Lazio, in totale riforma della decisione della Commissione tributaria provinciale di Rieti n. 164/01/04, annullava l'avviso di accertamento n. 88030000516 IRPEG ILOR 1997 e la derivata cartella di pagamento n. 09609620040000414767 IRPEG ILOR 1997 emessi nei confronti della contribuente Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.

Con l'avviso di accertamento, fonte d'inesco un PVC della G.d.F., venivano ripresi a tassazione interessi moratori non contabilizzati per £ 45.924,23, relativi a crediti maturati nei confronti di Unione Manifatture S.p.A., oltretché considerata "indebita" la deduzione di £ 1.472.645.631 conseguente alla cessione di crediti "svalutati" a favore, ancora, di Unione Manifatture S.p.A., operazione, quest'ultima, che l'Ufficio riteneva elusiva ai sensi dell'art. 37-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.


La CTR, per quanto d'interesse, annullava l'opposto avviso di accertamento perché, lo stesso, in violazione dell'art. 37-bis, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973, era stato notificato prima che fossero trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della lettera di chiarimenti richiesti alla contribuente. Difatti, i giorni trascorsi erano stati invece cinquantaquattro.

Contro la sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Cassa di Risparmio di Rieti resisteva con controricorso.

DIRITTO

1. Col secondo motivo, ma da esaminarsi per primo atteso il suo carattere preliminare, l'Agenzia delle entrate censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis, d.p.r. n. 600 del 1973, deducendo, in particolare, la irrilevanza del rispetto del procedimento previsto dall'art. 37-bis cit., prevalendo la necessità di reprimere l'elusione, e, comunque, l'abuso del diritto, secondo le indicazioni della CE, oltretché di questa Corte. L'argomentazione del motivo, terminava col quesito: "se per effetto della introduzione nell'ordinamento nazionale del divieto di abuso del diritto in forza del quale l'Amministrazione può disattendere gli effetti di operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale, sia divenuta irrilevante la nullità prevista dall'art. 37-bis, comma 4, d.p.r. 600/73 e se conseguentemente sia illegittima una sentenza che annulli un avviso di accertamento contenente un rilievo in relazione ad operazioni elusive, per il mancato rispetto del termine di cui al comma 4 del medesimo articolo".



2. Questa Corte ritiene, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., di dover sollevare ex officio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37-bis, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973, laddove quest'ultimo sanziona con la nullità l'avviso di accertamento "antielusivo" che non sia stato preceduto dalla richiesta di chiarimenti nelle forme e nei tempi ivi prescritti. Nella concreta fattispecie, come ricordato in narrativa, l'avviso di accertamento *sub iudice* era stato notificato prima dei prescritti sessanta giorni.

3. La questione che si solleva è all'evidenza rilevante, perché dall'applicazione della comminatoria conseguirebbe la nullità dell'avviso.

4. La questione, altresì, secondo questa Corte, non è manifestamente infondata. In effetti, come appena più sotto si avrà cura di spiegare, la nullità stabilita dall'art. 37-bis, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973, è distonica rispetto al "diritto vivente" e creatrice di irragionevoli disparità di trattamento.

5. Come noto, l'interpretazione di questa Corte si è consolidata nel senso dell'esistenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale, ricavabile dalla Costituzione, precisamente dall'art. 53 della stessa, che vieta di conseguire indebiti vantaggi fiscali abusando del diritto (Cass. sez. un. n. 15029 del 2009; Cass. sez. un. n. 30057 del 2008; Cass. sez. trib. n. 10807 del 2012; Cass. sez. trib. n. 22932 del 2005; Cass. sez. trib. n. 20398 del 2005). La fattispecie antielusiva di cui all'art. 37-bis, d.p.r. n. 600 del 1973 si presenta, perciò, inevitabilmente, come speciale rispetto a quella più generale del cosiddetto abuso del diritto (Cass. sez. trib. n. 12042 del 2009). Come si vede, difatti, in entrambi casi il fondamento della ripresa è costituito da un vantaggio fiscale che, per mancanza di causa economica, diventa indebito. Tuttavia, irrazionalmente, soltanto per la ripresa antielusiva ai sensi dell'art. 37-bis cit. è legge che le forme del preventivo contraddittorio debbano esser seguite *sub poena nullitatis*. Del resto, ad aumentare l'irragionevolezza della misura in parola, deve essere rilevata l'esistenza di altre norme che, nella comune interpretazione, consentono l'inopponibilità di negozi elusivi, ma senza che però vi sia un'analogia previsione di nullità per difetto di forme del contraddittorio. Tra tutte, per la sua frequenza, si rammenta l'art. 20, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass. sez. trib. n. 9162 del 2010; Cass. sez. trib. 3571 del 2010; Cass. sez. trib. n. 12042 del 2009; Cass. sez. trib. n. 13580 del 2007; Cass. sez. trib. n. 10273 del 2007). Da ultime, a completamento, deve essere ricordato che, nell'interpretazione della giurisprudenza, il giudice deve, anche d'ufficio, quando ritenga sussistenti gli elementi della fattispecie abusiva, far applicazione della ripresa antielusiva (Cass. sez. un. n. 30057 del 2008; Cass. sez. un. n. 30055 del 2008; Cass. sez. trib. n. 7393 del 2012; Cass. sez. trib. n. 22932 del 2005; Cass. sez. trib. n. 20398 del 2005). Ciò che, ovviamente, implica l'impossibilità di ogni preventivo contraddittorio. Cosicché, a questo punto, la nullità per irregolarità delle forme di che trattasi risulta irragionevolmente stabilita solo nella residuale ipotesi antielusiva di cui all'art. 37-bis, d.p.r. n. 600 del 1973.

6. Va aggiunto, ulteriore parametro della irragionevolezza divisata da questa Corte, questa volta con riferimento all'art. 53 Cost., norma che a tutti impone l'adempimento delle obbligazioni tributarie, che la giurisprudenza ha sempre inteso che il contraddittorio debba avere carattere di effettività sostanziale e non formalistico. Ad esempio, nel campo del processo, ancor più delicato, secondo l'arcinota giurisprudenza, la nullità della notifica dell'atto fiscale si considera sanata, ai sensi degli artt. 156, comma 3, c.p.c. e 60, d.p.r. n. 600 del 1973, cioè per raggiungimento dello scopo, quando il contribuente impugni correttamente l'atto (Cass. sez. trib. n. 14925 del 2011; Cass. sez. trib. n. 10445 del 2011).

7. Serve precisare che non è qui in discussione l'utilità, in qualche modo anche la necessità, di un contraddittorio preventivo tra Amministrazione e contribuente. È invece in discussione che, nel quadro delineato, il mero difetto di forma del contraddittorio, qui, tra l'altro, particolarmente lieve, giacché l'avviso è stato notificato poco prima dello spirare del termine dilatorio di giorni sessanta, debba comportare l'invalidità dell'atto fiscale, cosa davvero irragionevole, anche, come s'è visto, in relazione alle altre viciniori fattispecie antielusive.

8. Questa Corte conclude annotando che, a suo avviso, in relazione alla perentoria formulazione della denunciata disposizione, la comminatoria di nullità non sembra poter esser, in alcuna maniera, suscettibile di interpretazioni adeguate che siano costituzionalmente orientate. In effetti, la sanzione è diretta proprio a protezione delle forme del preventivo contraddittorio.



P. Q. M.

La Corte, visto l'art 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37-bis, comma 4, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Ordina alla Cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013

Il Presidente: MERONE

Il consigliere estensore: BRUSCHETTA

13C00407

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUR-01) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 1 4 0 1 0 2 *

€ 2,00

